

Il **Presidente** introduce, quindi, il **terzo punto all'ordine del giorno** avente ad oggetto la conferma delle tariffe IMU e TASI. Illustra il Sindaco che ricorda che anche queste tariffe per legge sono state mantenute invariate. Il **Presidente**, dato atto che non ci sono interventi sottopone al voto del consiglio l'approvazione della proposta. Il consiglio si dichiara favorevole all'approvazione con voto espresso per alzata di mano dei consiglieri dal seguente esito :

FAVOREVOLI 8

ASTENUTI 2 (EROLI - CHIETI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 49 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267

DELIBERA

- Di richiamare la narrativa precedente come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare e fare propria l'allegata proposta deliberativa

indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto unanime favorevole dei presenti espresso secondo legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d. lgs. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE AREA II - CONTABILE - SUAP

OGGETTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato significative modifiche nell'ambito dei tributi locali IMU e TASI, sintetizzate come segue:
 - l'art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che:
 - il contratto di comodato sia stato registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;
 - il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposita dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune;
 - l'art. 1, comma 13, ha disposto l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli siti nei comuni qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l'esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi nell'ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori;
 - l'art. 1, comma 53, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell'IMU per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
 - l'art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639, 669, 678, 681 e 688 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche:
 - l'esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - l'esenzione per i terreni agricoli.
 - l'art. 1, comma 26, così come modificato dall'art. 1, comma 42 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha sospeso l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali che dispongono aumenti dei tributi locali (comprese pertanto l'IMU e la TASI) rispetto ai livelli stabiliti per l'anno 2015.

Visti altresì, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013:

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'*articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai *commi 676 e 677*. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al *comma 688* ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

Vista il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così dispone:

«13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;

Richiamati i seguenti articoli del vigente regolamento comunale per la disciplina della IUC:

- per l'IMU, Capitolo 2, art. 5;
- per la TASI, Capitolo 3, art. 4;

Considerato che:

- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31/12/2013;
- l'aliquota ordinaria IMU più TASI per l'anno 2017 era già fissata al massimo consentito e cioè al 10,6 per mille;

Dato atto che il presente atto regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, stabilisce, nel rispetto dei principi fissati dalle Leggi statali di riferimento, aliquote

e criteri applicativi integrativi della disciplina tributaria nazionale in quanto non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28 marzo 2017 di determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017.

TENUTO CONTO che:

- per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo la seguente definizione: " Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale."
- Ai sensi del punto 2), lettera b), comma 682, dell'art.1 della legge n. 147/2013 i costi per i servizi indivisibili alla cui copertura viene destinata l'applicazione della TASI sono di seguito dettagliati sulla base delle previsioni per il 2018:

SERVIZI DI VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA	120.000,00
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	€ 5.000,00
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 125.000,00
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	€ 12.000,00
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	€ 4.000,00

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, stabilendo le seguenti aliquote:

IMU

MAGLIANO SABINA - Aliquote IMU			
	aliquota	detrazione	riduzione
Abitazione principale e assimilate (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	---	---	---
Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	4.5 %	€. 200,00	---
Abitazione (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'art. 1, comma 10 della Legge n. 208/2015.	9,6 %	---	50 %
Abitazione (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7) locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1988.	9,6 %	---	75 %
Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A/10)	9.6 %	---	---
Cat. C/1 - Negozi e botteghe	9.6 %	---	---
Cat. A/10 - Uffici e studi privati	9.6 %	---	---
Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito	9.6 %	---	---
Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri	9.6 %	---	---
Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni	9.6 %	---	---
Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - Tettoie	9.6 %	---	---
Cat. D, tranne D/5 e D/10 - Immobili industriali e commerciali	9.6 %	---	---
Cat. D/5 - Istituti di credito ed assicurazioni	9.6 %	---	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (D/10)	---	---	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (C/1)	---	---	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (Cat. A, C/2, C/6, C/7)	---	---	---
Aree fabbricabili	9.6 %	---	---
Terreni	---	---	---

Terreni agricoli	---	---	---
Terreni agricoli posseduti e condotti da operatori iscritti a previdenza agricola	---	---	---

TASI

MAGLIANO SABINA - Aliquote TASI			
	aliquota	detrazione	riduzione
Abitazione principale e assimilate (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	---	---	---
Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	2 ‰	---	---
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7) a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'art. 1, comma 10 della Legge n. 208/2015.	1 ‰	---	50 %
Abitazione (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7) locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1988.	1 ‰	---	75 %
Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A/10)	1 ‰	---	---
Cat. C/1 - Negozi e botteghe	1 ‰	---	---
Cat. A/10 - Uffici e studi privati	1 ‰	---	---
Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito	1 ‰	---	---
Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri	1 ‰	---	---
Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni	1 ‰	---	---
Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - Tettoie	1 ‰	---	---
Cat. D, tranne D/5 e D/10 - Immobili industriali e commerciali	1 ‰	---	---
Cat. D/5 - Istituti di credito ed assicurazioni	1 ‰	---	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attivita' agricola (D/10)	1 ‰	---	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attivita' agricola (C/1)	1 ‰	---	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attivita' agricola (Cat. A, C/2, C/6, C/7)	1 ‰	---	---
Aree fabbricabili	1 ‰	---	---
Terreni	---	---	---
Terreni agricoli	---	---	---
Terreni agricoli posseduti e condotti da operatori iscritti a previdenza agricola	---	---	---

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Vista la Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali, che nel corso della seduta del 7 febbraio 2018 ha espresso parere favorevole alla proroga al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già preventivamente prorogata con il Decreto del Ministero dell'Interno al 28 febbraio 2018;

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 3 in data 18 marzo 2014 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'allegato parere dell'Organo di Revisione

PROPONE

Per le motivazioni sopra indicate:

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di stabilire, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2018 le seguenti aliquote e termini di applicazione dei tributi IMU e TASI, ferme restando per quanto qui non contemplato le singole discipline legislative di riferimento:

per il tributo IMU:

MAGLIANO SABINA - Aliquote IMU			
	aliquota	detrazione	riduzione
Abitazione principale e assimilate (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	---	---	---
Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	4.5 %	€. 200,00	---
Abitazione (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'art. 1, comma 10 della Legge n. 208/2015.	9,6 %	---	50 %
Abitazione (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7) locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1988.	9,6 %	---	75 %
Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A/10)	9.6 %	---	---
Cat. C/1 - Negozi e botteghe	9.6 %	---	---
Cat. A/10 - Uffici e studi privati	9.6 %	---	---
Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito	9.6 %	---	---
Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri	9.6 %	---	---
Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni	9.6 %	---	---
Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - Tettoie	9.6 %	---	---
Cat. D, tranne D/5 e D/10 - Immobili industriali e commerciali	9.6 %	---	---
Cat. D/5 - Istituti di credito ed assicurazioni	9.6 %	---	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (D/10)	---	---	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (C/1)	---	---	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (Cat. A, C/2, C/6, C/7)	---	---	---
Aree fabbricabili	9.6 %	---	---

Terreni	---	---	---
Terreni agricoli	---	---	---
Terreni agricoli posseduti e condotti da operatori iscritti a previdenza agricola	---	---	---

per il tributo TASI :

MAGLIANO SABINA - Aliquote TASI			
	aliquota	detrazione	riduzione
Abitazione principale e assimilate (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	---	---	---
Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	2 ‰	---	---
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7) a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'art. 1, comma 10 della Legge n. 208/2015.	1 ‰	---	50 %
Abitazione (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7) locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1988.	1 ‰	---	75 %
Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A/10)	1 ‰	---	---
Cat. C/1 - Negozi e botteghe	1 ‰	---	---
Cat. A/10 - Uffici e studi privati	1 ‰	---	---
Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito	1 ‰	---	---
Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri	1 ‰	---	---
Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni	1 ‰	---	---
Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - Tettoie	1 ‰	---	---
Cat. D, tranne D/5 e D/10 - Immobili industriali e commerciali	1 ‰	---	---
Cat. D/5 - Istituti di credito ed assicurazioni	1 ‰	---	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (D/10)	1 ‰	---	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (C/1)	1 ‰	---	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (Cat. A, C/2, C/6, C/7)	1 ‰	---	---
Aree fabbricabili	1 ‰	---	---
Terreni	---	---	---
Terreni agricoli	---	---	---
Terreni agricoli posseduti e condotti da operatori iscritti a previdenza agricola	---	---	---

Per espressa disposizione della Legge n. 147/2013 (comma 681), nel caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, sia quest'ultimo cioè il titolare di diritto reale che l'occupante si considerano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo, e la rispettiva quota di versamento è stabilita dall'art. 2, comma 4, capitolo 3 del vigente regolamento comunale IUC nella seguente misura percentuale dell'ammontare complessivo:

- 80 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale;
- 20 per cento per l'occupante

- 3) Di dare atto che le aliquote Tasi sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, e ai relativi costi a copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito;
- 4) Di dare atto che:
 - il pagamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;
 - per la presentazione della dichiarazione IMU e TASI restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 18 del capitolo 2 e dell'art. 8 capitolo 3 regolamento IUC;
- 5) Di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente l'imposta unica comunale (IUC) e contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018 verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla Legge.
- 6) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2016.

Proponente: AREA II - CONTABILE - SUAP

Il responsabile del Procedimento: F.to Fusco Eduardo
li 15-03-2018

Il sottoscritto dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere **Favorevole**
li 15-03-2018


IL RESPONSABILE AREA
F.to Dott. Eduardo Fusco

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTAB. si esprime parere **Favorevole**
li 15-03-2018

IL RESPONSABILE AREA
F.to Dott. Eduardo Fusco

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to ANTONELLO RUGGERI




II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Eduardo Fusco

PUBBLICAZIONE N° 21-04-2018

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32, comma 1, del Legge 18/06/2009 n. 69)

Data 05-04-2018




II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Eduardo Fusco

ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;


Data 05-04-2018



II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Eduardo Fusco

E' copia conforme all'originale

Data



II SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Eduardo Fusco

COMUNE DI MAGLIANO SABINA

(PROVINCIA DI RIETI)

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018

PARERE DEL REVISORE N. 50 del 24 marzo 2018

L'organo di Revisione del Comune di Magliano Sabina, nella persona del Revisore Unico Dott.ssa Rosaria Gencarelli

Vista

La proposta di deliberazione consiliare con la quale viene proposta la modifica alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18 marzo 2014 con la quale è stata approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) e la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29 aprile 2016 di determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016. – ricevuta in data 15/03/2018

Considerato

Che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato numerose modifiche alla disciplina IUC. In particolare è intervenuta sulla disciplina dell'IMU e della TASI prevedendo in sintesi quanto segue:

- l'art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse a parenti in linea retta entro il 1 grado a condizione che:
 - il contratto di comodato sia stato registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;
 - il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposita dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 da presentare al Comune.
- L'art. 1, comma 13, ha disposto l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli siti nei comuni qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l'esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi nell'ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori;
- l'art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639, 669, 678, 681 e 688 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche:
 - l'esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - l'esenzione per i terreni agricoli;

- l'art. 1, commi 53 e 54, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell'IMU e della TASI per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato l'art. 1, comma 133 della Legge di stabilità 2016 che anticipa al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore delle norme in materia di sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 158/2015.

Considerato altresì l'art. 9 bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80 relativo all'IMU per gli immobili posseduti da cittadini residenti all'estero che ha disposto: *“A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero “AIRE”, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”.*

Esaminata

La bozza del regolamento integrato e modificato dalle novità normative sopra richiamate e riportate predisposta dal responsabile dell' AREA II – CONTABILE:

<<1) Di stabilire, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2018 le seguenti aliquote e termini di applicazione dei tributi IMU e TASI, ferme restando per quanto qui non contemplato le singole discipline legislative di riferimento:

per il tributo IMU:

MAGLIANO SABINA - Aliquote IMU			
	aliquota	detrazione	riduzione
Abitazione principale e assimilate (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	---	---	---
Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	4.5 %	€ 200,00	---
Abitazione (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'art. 1, comma 10 della Legge n. 208/2015.	9,6 %	---	50 %
Abitazione (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7) locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1988.	9,6 %	---	75 %
Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A/10)	9.6 %	---	---
Cat. C/1 - Negozi e botteghe	9.6 %	---	---
Cat. A/10 - Uffici e studi privati	9.6 %	---	---
Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito	9.6 %	---	---
Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri	9.6 %	---	---
Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni	9.6 %	---	---
Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - Tettoie	9.6 %	---	---

Cat. D, tranne D/5 e D/10 - Immobili industriali e commerciali	9.6 ‰	---	---
Cat. D/5 - Istituti di credito ed assicurazioni	9.6 ‰	---	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attivit� agricola (D/10)	---	---	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attivit� agricola (C/1)	---	---	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attivit� agricola (Cat. A, C/2, C/6, C/7)	---	---	---
Aree fabbricabili	9.6 ‰	---	---
Terreni	---	---	---
Terreni agricoli	---	---	---
Terreni agricoli posseduti e condotti da operatori iscritti a previdenza agricola	---	---	---

per il tributo TASI :

MAGLIANO SABINA - Aliquote TASI			
	aliquota	detrazione	riduzione
Abitazione principale e assimilate (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	---	---	---
Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	2 ‰	---	---
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7) a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'art. 1, comma 10 della Legge n. 208/2015.	1 ‰	---	50 %
Abitazione (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7) locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1988.	1 ‰	---	75 %
Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A/10)	1 ‰	---	---
Cat. C/1 - Negozi e botteghe	1 ‰	---	---
Cat. A/10 - Uffici e studi privati	1 ‰	---	---
Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito	1 ‰	---	---
Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri	1 ‰	---	---
Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni	1 ‰	---	---
Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - Tettoie	1 ‰	---	---
Cat. D, tranne D/5 e D/10 - Immobili industriali e commerciali	1 ‰	---	---

Cat. D/5 - Istituti di credito ed assicurazioni	1 ‰	---	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (D/10)	1 ‰	---	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (C/1)	1 ‰	---	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (Cat. A, C/2, C/6, C/7)	1 ‰	---	---
Aree fabbricabili	1 ‰	---	---
Terreni	---	---	---
Terreni agricoli	---	---	---
Terreni agricoli posseduti e condotti da operatori iscritti a previdenza agricola	---	---	-

Per espressa disposizione della Legge n. 147/2013 (comma 681), nel caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, sia quest'ultimo cioè il titolare di diritto reale che l'occupante si considerano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo, e la rispettiva quota di versamento è stabilita dall'art. 2, comma 4, capitolo 3 del vigente regolamento comunale IUC nella seguente misura percentuale dell'ammontare complessivo:

- > 80 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale;
- > 20 per cento per l'occupante

) di dare atto che le aliquote Tasi sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, e ai relativi costi a copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito;

3) di dare atto che:

- il pagamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;
- per la presentazione della dichiarazione IMU e TASI restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 18 del capitolo 2 e dell'art. 8 capitolo 3 regolamento IUC;

4) di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente l'imposta unica comunale (IUC) e contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017 verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla Legge;

5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2016>>

Visti

l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal

1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

- l'**art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015**, come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015

Vista la Conferenza Stato - Citta ed Autonomie locali, che nel corso della seduta del 7 febbraio 2018 ha espresso parere favorevole alla proroga al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già preventivamente prorogata con il Decreto del Ministero dell'Interno al 28 febbraio 2018;

visto i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili degli Uffici competenti in data 15.03.2018

IL REVISORE

in merito alla richiamata proposta di deliberazione consiliare, esprime parere favorevole

Palombara Sabina, 24 marzo 2018

trasmissione a mezzo pec

(Il revisore unico)

Dott.ssa Rosaria Gencarelli